

Penale Sent. Sez. 4 Num. 17668 Anno 2019

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: BELLINI UGO

Data Udienza: 14/02/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 09/11/2018 del GIUDICE DI PACE di L'AQUILA

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L'avvocato [REDACTED], difensore di [REDACTED], imputato già ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Giudice di Pace di L'Aquila indicato in epigrafe, con il quale è stata revocata l'ammissione al beneficio e il decreto di liquidazione degli onorari, in favore del difensore.

L'esponente osserva che il giudicante ha esercitato una potestà non consentita dalla legge. Rileva che l'ordinamento non prevede che il giudice possa revocare il decreto di liquidazione, posto che il difensore è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale. Il ricorrente sottolinea, al riguardo, che la disciplina dettata dal d.P.R. n. 115/2002 non contempla il potere di autotutela.

Sotto altro aspetto, il deducente rileva l'abnormità del provvedimento di revoca del decreto di liquidazione. A sostegno dell'assunto richiama la circolare in data 22 maggio 2018 del Ministero delle Finanze.

2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Corte regolatrice dichiari la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso impone i rilievi che seguono.

2. L'esponente ha proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento di revoca del beneficio in favore di [REDACTED] e del decreto di liquidazione degli onorari, adottato dal Giudice di Pace su richiesta dell'Agenzia delle entrate. La parte ha proceduto legittimamente, atteso che, nel caso di specie, trattandosi di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta su richiesta dell'Ufficio finanziario, sussistono i presupposti per il ricorso per cassazione, ex art. 113, d.P.R. n. 115/2002.

La Corte regolatrice ha infatti ripetutamente affermato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di revoca dell'ammissione al beneficio disposta su richiesta dall'amministrazione finanziaria - come nel caso di specie - l'interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. cit., per violazione di legge (Sez. 4, Sentenza n. 11771 del 07/12/2016, dep. 10/03/2017, Rv. 269672).

3. Tanto premesso, si osserva che il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Giudice di Pace dell'Aquila ha erroneamente applicato

l'art.114 Dpr 115/2012 riconoscendo che la revoca dell'ammissione dell'assistito al patrocinio a spese dello Stato determini altresì, in ragione dell'efficacia retroattiva di tale provvedimento, la caducazione del decreto con il quale, all'esito della richiesta di liquidazione compensi ai sensi dell'art.82 TU spese di giustizia, al difensore dell'imputato ammesso al beneficio, sono state riconosciute e liquidate le spettanze professionali.

È innanzi tutto il caso di chiarire che il provvedimento di ammissione del cittadino al patrocinio dei non abbienti e il decreto di liquidazione compensi al difensore del soggetto ammesso, sebbene disciplinati nello stesso testo normativo, operino su due piani diversi e siano soggetti ad una disciplina del tutto autonoma, tali da escluderne presunzioni di interdipendenza ovvero di necessaria derivazione.

4. Il piano dell'ammissione coinvolge il diritto, costituzionalmente garantito, di assicurare ai non abbienti in ogni stato e grado del giudizio e dinanzi a qualsiasi giurisdizione il diritto di difesa, riconosciuto come inviolabile dalla Carta Costituzionale (art.24 I, II e III comma). In particolare l'istituto del patrocinio a spese dello Stato risulta realizzato attraverso una serie di norme (Dpr 115/2002) che promuovono il principio di auto responsabilità del beneficiario, il quale è ammesso a presentare una istanza di ammissione, che contiene una dichiarazione autocertificativa sulle condizioni di reddito e a produrre la eventuale documentazione richiesta dall'autorità giudiziaria (art.79 TU in materia di spese di giustizia). I controlli previsti, sia quelli eventuali, delegati alla Guardia di Finanza di rilievo preventivo (art.96 II comma Dpr 115/2002), sia quelli successivi all'ammissione demandati all'ufficio finanziario territorialmente competente (art.98 Dpr 115/2002), risultano funzionali a verificare la ricorrenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge. A tale proposito ha affermato il S.C. che "ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata" (sez. IV, 14.10.1999 Cavarchio Rv. 214882; sez.I, 3.6.2003, Musarò, Rv.225051).

5. Orbene nel caso in cui intervenga la revoca del beneficio su istanza dell'Agenzia delle Entrate per la mancanza originaria delle condizioni di reddito, la revoca del beneficio può avere effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore o del consulente tecnico ai sensi dell'art.114 II comma in relazione all'art.112 lett.d) TU citato, in quanto la disciplina sul patrocinio a spese dello stato soddisfa un interesse, garantito dalla costituzione, di natura pubblicistica, il quale persiste per tutto il procedimento e non si attenua a seguito dell'ammissione, di talchè presidia

la regolarità dell'intero procedimento e risulta pertanto condizionata alla effettiva permanenza delle condizioni di legge nel corso di tutte le fasi (sez.IV, 23.3.2015, Piccolo e altro, Rv.231558-01; sez.II, Ordinanza 13.6.2002, Ghidini, Rv.226312; sez.IV, 15.1.2014, Orlando, Rv.259098). Deve infatti convenirsi che la ratio del 2^a comma dell'art. 114 - con il disporre la revoca con efficacia ex tunc - è proprio quella di impedire all'istante che si è comportato in modo fraudolento di beneficiare, sia pure parzialmente, degli effetti, anche derivati (attraverso la liquidazione del compenso al difensore), dell'illegittima ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e i pur *incolpevoli professionisti* (difensore o consulente) devono peraltro rivolgersi all'interessato, che non versava in stato di indisponibilità economica tale da legittimare l'ammissione al beneficio.

6. Ne consegue pertanto che se il soggetto già ammesso al patrocinio, in conseguenza della revoca, smarrisce le facoltà e le prerogative collegate a siffatta ammissione e pertanto anche il diritto all'accollo da parte dell'erario delle spese processuali (ivi comprese quelle concernenti gli onorari del difensore), in ragione della riconosciuta efficacia retroattiva del provvedimento di revoca, anche il difensore che ha già svolto la prestazione professionale non potrà più esercitare nei confronti dell'Erario il proprio diritto, che appunto trae scaturigine dal provvedimento di ammissione, di riscuotere i compensi professionali, ma sarà tenuto a rivolgersi direttamente al proprio officiante (sez.III, 21.4.2010, Borra, Rv.248093).

7. Ma ciò attiene al piano pubblicistico della ammissione del beneficio, la cui revoca esplica effetti anche sul rapporto negoziale privatistico tra il soggetto ammesso al beneficio e il proprio difensore il quale, privato di riflesso del diritto di ottenere la liquidazione dei compensi da parte dello Stato (ai sensi degli art.82 e 107 comma III lett.f T.U. spese di giustizia), non potrà che rivolgersi al proprio cliente, che lo ha officiato, per ottenerne il pagamento, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass.civ. sez.I, 11.1.2011 Rv.620417).

8. Ma se questi sono il regime normativo e la interpretazione giurisprudenziale che attengono ai riflessi della revoca del beneficio dell'ammissione prima che sia stata operata la liquidazione del compenso da parte dell'Erario ai sensi dell'art.82 L.115/2002, da essi non deriva affatto che la revoca dell'ammissione, oltre a elidere il diritto del soggetto ammesso al beneficio e, di conseguenza del suo difensore a vedersi il primo sollevato, il secondo corrisposto dall'Erario, travolga automaticamente il provvedimento giudiziale di liquidazione che sia stato pronunciato prima della intervenuta revoca. Come sopra anticipato distinte sono le caratteristiche e le finalità dei due provvedimenti.

8.1 L'ammissione al patrocinio consente l'espansione del diritto del cittadino, che assume di trovarsi in condizione di non abbienza, al contributo economico dello Stato (mediante il meccanismo dell'anticipazione delle spese). La liquidazione operata dal giudice che procede, al culmine delle singole fasi processuali, soddisfa il diritto del difensore di essere corrisposto da parte di chi, al momento in cui la liquidazione viene eseguita, era tenuto ad adempiere la prestazione.

8.2 Non sussiste alcuna immedesimazione concettuale e collegamento funzionale tra i due momenti. L'uno attiene alla legittimazione a ricevere una prestazione da parte dello Stato in presenza di certi requisiti, mentre il secondo investe un meccanismo meramente liquidatorio (mandato di pagamento di una prestazione professionale eseguita a favore di soggetto ammesso al patrocinio).

8.3 revoca del patrocinio consente all'Erario di opporre al beneficiario già ammesso e, pertanto al difensore di questi, la propria carenza di legittimazione a procedere alla liquidazione; ma una volta che la liquidazione sia intervenuta a favore di soggetto legittimato a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile, questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca o di modifica.

9. A sostegno di una tale inferenza militano ragioni connesse alla natura, alle caratteristiche e al procedimento di formazione del titolo esecutivo liquidatorio, nonché una interpretazione sistematica della disciplina del Testo Unico che si riferisce al procedimento di recupero delle spese eventualmente anticipate dallo Stato in virtù di una ammissione al beneficio poi caducata.

9.1 Quanto al primo profilo va subito rilevato come l'art.82 Dpr. 115/2002 stabilisce che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento....il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero". "Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore...è ammessa opposizione ai sensi dell'art.170" (Art.84 Dpr 115/2002). A norma dell'art.171 Dpr 115/2002 "il decreto di pagamento emesso da magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico".

9.2 In sostanza si è in presenza di un atto solutorio, di natura giurisdizionale, che costituisce titolo esecutivo e in relazione al quale è previsto uno speciale procedimento di opposizione, disciplinato dall'art.15 D.to Lgs. 1.9.2011 n.150 e il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali, compreso il pubblico ministero e quando ricorrono giusti motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile (art.170 D.P.R.115/2012).

9.3 Orbene le sopra menzionate caratteristiche del decreto di pagamento e la previsione di uno specifico strumento impugnatorio contro di esso ha comportato la formulazione di una serie di riflessioni da parte del giudice di legittimità che nel

caso in esame si prestano a considerazioni di assoluta pertinenza in chiave logico giuridico nel caso in esame.

9.4 In primo luogo il soggetto che promuove la richiesta di liquidazione del compenso a seguito di prestazioni rese a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato risulta titolare di *un diritto soggettivo patrimoniale*, come risulta confermato dalla disciplina processualcivilistica dell'opposizione avverso il decreto di pagamento (Cass. Civ. sez.U, 3.9.2009 n.19161). Il decreto che accoglie la richiesta di liquidazione del compenso del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha pertanto *natura decisoria e giurisdizionale e non risulta suscettibile di revoca o di modifica ufficiosa, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere giurisdizionale* (Cass.sez.VI - 2, Ordinanza 8.6.2012 n.13892 in motivazione; 16.5.2014 n.12795, Rv.631099-01; 18.1.2017 n.1196, Rv.642564-01) con riferimento al decreto di liquidazione di commissario giudiziale Cass.civ.19.10.2007 n.22010).

9.5 Inoltre il potere di revoca e di modifica del decreto di liquidazione del compenso al difensore o all'ausiliario, oltre a non essere contemplato in nessuna disposizione della disciplina di riferimento (se non nell'ambito o all'esito del procedimento oppositivo), risulta del tutto *incompatibile con la previsione (art.170 Dpr 115/2002) di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento*. Deve pertanto riconoscersi *la estraneità all'assetto del Dpr 115/2002 del conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto* (stessa giurisprudenza indicata al paragrafo precedente), soprattutto allorquando il provvedimento di liquidazione abbia esaurito i propri effetti, come nel caso in specie laddove il decreto non sia stato opposto e mandato in esecuzione. Sul punto è intervenuto anche il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha statuito che *il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale. Per tale ragione non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi invece procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ed altrimenti prendere atto della formazione di una preclusione processuale (salva la eventualità che sia la stessa legge a prevedere la possibilità di revoca). In altri termini i provvedimenti di revoca non restano nella disponibilità del magistrato che li ha emessi, e sono emendabili solo in sede di (eventuale) impugnazione* (Corte.Cost. 24.9.2015 n.192).

9.6 Dalla giurisprudenza del giudice di legittimità civile e della Corte Costituzionale risulta evidente che, in assenza di un procedimento oppositivo il giudice che procede, chiamato dall'Ufficio finanziario a rivalutare la sussistenza delle

condizioni che avevano determinato l'ammissione dell'interessato al patrocinio a spese dello stato, non possa ufficiosamente elidere anche il provvedimento di liquidazione delle competenze del difensore da questi nominato che ha una propria genesi, un beneficiario diverso da colui che risulta ammesso al patrocinio, un fondamento giurisdizionale ed uno specifico strumento di impugnazione che non ammette l'esercizio di forme di autotutela.

10. La interpretazione sistematica della disciplina sul recupero delle spese anticipate dallo stato in ipotesi di revoca del patrocinio corrobora la tesi secondo la quale l'efficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore sia del tutto indipendente alle vicende che attengono al provvedimento di ammissione al patrocinio dei non abbienti e indifferente alle sorti di questo.

10.1 L'art.112 comma I lett.d) TU spese di giustizia prevede la revoca di ufficio su richiesta dell'ufficio finanziario competente del provvedimento di ammissione e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, *se risulta la mancanza originaria e sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui all'art.76 e 92.* In tale ipotesi la revoca del decreto di ammissione *ha efficacia retroattiva* (art.114 comma II Dpr 115/2002) e *le spese di cui all'art.107 sono recuperate nei confronti dell'imputato* (art.111 Dpr 115/2012).

10.2 Orbene se è lo stesso legislatore del TU spese di giustizia a prevedere che, in tutte le ipotesi di efficacia retroattiva della revoca del provvedimento di ammissione, il recupero debba intervenire nei confronti dell'imputato, risulta logico inferire, in accordo con le altre norme di sistema che disciplinano il provvedimento di liquidazione del compenso al difensore (e la sua opposizione), che quest'ultimo rimanga intangibile nei suoi caratteri di stabilità ed esecutività (salvo le eventuali opposizioni sull'an e sul quantum liquidatur presentate dalle parti).

10.3 Se il venire meno della tutela per i non abbienti determinasse anche l'automatica caducazione del decreto di pagamento dei compensi professionali (come è stato pure sostenuto da sez.IV, 1.2.2017 n.24965) non si spiegherebbe perché il legislatore, in relazione a prestazioni ormai eseguite e a onorari ormai liquidati, si sarebbe impegnato a promuovere il recupero delle spese anticipate verso la parte processuale (che si definisce peraltro incapiente) già ammessa al beneficio e non già verso il difensore che ha tratto vantaggio diretto dalla liquidazione. D'altro canto se la disposizione di cui all'art.111 TU spese di giustizia si riferisse alle ipotesi in cui il decreto di liquidazione non sia stato ancora pronunciato, la norma non avrebbe senso, in quanto sarebbe sufficiente rigettare la richiesta di liquidazione per carenza sopravvenuta di legittimazione alla riscossione piuttosto che promuovere il recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio, a meno che non si voglia attribuire alla definizione "spese di cui

all'art.107 TU" un significato palesemente marginale e ingiustificatamente restrittivo (art.107 comma II e comma III limitatamente alle indennità e alle spese di viaggio), interpretazione che contrasta con il testo della norma (che si riferisce all'art.107 TU) e alla circostanza che, tra le spese anticipate dallo stato, quelle indicate dal comma III lett. e), f) e g) fra cui appunto l'onorario e le spese di avvocato (lett.f) risultano le più ricorrenti ed onerose.

10.4 Va infine rilevato che se si dovesse accedere alla tesi secondo cui la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio determini altresì la inefficacia del titolo esecutivo costituito dal decreto di liquidazione, ne conseguirebbe che il patrocinatore liquidato si vedrebbe esposto per un periodo temporale assolutamente significativo (cinque anni dalla definizione del processo recita l'art. 112 comma I lett.d) ad un'azione di recupero da parte dell'Erario e ciò in contrasto con la chiara evidenza dell'art.111 TU spese di giustizia che impone il recupero verso l'imputato, al quale è revocata l'ammissione, e in violazione del *diritto soggettivo patrimoniale* di cui è titolare il difensore del cittadino non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (per ipotesi di illegittimità della revoca della liquidazione dei compensi per l'opera prestata dal difensore in caso di espletamento dell'incarico già avvenuto, quando si riscontri successivamente che l'iscrizione del predetto professionista negli appositi elenchi sia avvenuta solo dopo la nomina e la liquidazione del compenso da parte del giudice Cass. Civ.sez.I, 30.5.2008 n.14594, Rv.603472-01).

11. Conclusivamente pertanto deve essere affermato il seguente principio di diritto: alla revoca ai sensi dell'art.112 comma I lett.d) del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consegue altresì la inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l'autorità giudiziaria abbia emesso ai sensi dell'art.82 Dpr 115/2002 in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato.

12. In accoglimento pertanto del primo motivo di ricorso deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al decreto di liquidazione onorari del 27 Febbraio 2018 disposto in favore dell'avv.to Giulio Michele Lazzaro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca del decreto di liquidazione onorari del 27 Febbraio 2018 disposto in favore dell'avv.to Giulio Michele Lazzaro.

Così deciso il 14 Febbraio 2019

Il Consigliere estensore



Il Presidente